



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3286 del 2017, proposto da

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in persona del Presidente pro tempore, Giorgio Fanelli, Emanuele Foglia, Isabella Lo Castro, Annamaria Sarto, Angelica Pepe, Giovanna Palladino, Federica Murgia, Lucio Aucello, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Lentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza della Marina 1;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) n. 10492/2016, resa tra le parti, concernente l'annullamento dei provvedimenti del Ministero della Difesa di diniego di autorizzazione all'esercizio della libera professione di psicologo fuori dall'orario di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 il Cons. Carmelina Adesso e udito per la parte appellante l'Avv. Luca Lentini;

1. Con il ricorso in epigrafe il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in persona del Presidente pro tempore, unitamente ai dott.ri Giorgio Fanelli, Emanuele Foglia, Isabella Lo Castro, Annamaria Sarto, Angelica Pepe, Giovanna Palladino, Federica Murgia e Lucio Aucello, ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, sez. I bis n. 10492/2016 del 21 ottobre 2016 nella parte in cui ha respinto, previa riunione, i ricorsi n.ri RG 3204/2012, 5277/2012 e 4716/2013 proposti avverso gli atti di diniego del Ministero della Difesa all'esercizio della libera professione di psicologo fuori dall'orario di servizio.

Non è stato, invece, impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso RG n.10557/2008, proposto dal Consiglio dell'Ordine avverso la circolare del Ministero della Difesa del 31/07/2008 nella parte in cui, al punto n. 7 lett f) paragrafo 4, prevede che, per il personale militare, l'eventuale iscrizione all'albo degli psicologi debba essere accompagnata da "*annotazione attestante lo stato giuridico professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la professione*", in quanto le doglianze relative alla circolare sono state ritenute ammissibili e trattate negli altri ricorsi.

2. Con ricorso in primo grado rubricato al n. RG.10557/2008, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio impugnava la circolare del Ministero della

Difesa datata 31 luglio 2008, recante "*Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità*", ritenendola lesiva delle proprie prerogative di ente pubblico esponenziale della categoria professionale degli psicologi, nonché dei diritti e degli interessi di questi ultimi.

2.1 Secondo parte ricorrente, la circolare, laddove sostiene che allo psicologo militare l'iscrizione all'albo è "*consentita ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione*" (punto 7, lettera f, paragrafo 4), sarebbe erronea e illegittima, in quanto non esiste alcun divieto legale all'esercizio della libera professione per gli psicologi dipendenti pubblici, a cui è consentita l'iscrizione al relativo Albo.

2.2 Con tre successivi ricorsi autonomi, integrati da motivi aggiunti, rubricati ai n.ri RG. 3204/2012, 5277/2012 e 4716/2013, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologici del Lazio, unitamente ad alcuni psicologi appartenenti al personale militare, ha impugnato, insieme alla sopra indicata circolare, le determinazioni con cui il Ministero della Difesa ha respinto le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della libera professione fuori dall'orario di servizio e senza vincolo di occasionalità.

2.3 In particolare, con ricorso RG 3204/2012 i dottori Giorgio Fanelli, Emanuele Foglia, Isabella Lo Castro, Annamaria Sarto e il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio impugnavano gli atti di diniego del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare datati 7 febbraio 2012 (Fanelli), 27 febbraio 2012 (Foglia) e 19 marzo 2012 (Lo Castro e Sarto); con ricorso RG 5277/2012 le dottoresse Angelica Pepe, Giovanna Palladino e Federica Murgia, unitamente al Consiglio dell'Ordine, impugnavano la nota di diniego datata 2 aprile 2012 (nota della Direzione Generale per il Personale Militare, III Reparto, 7^a Divisione, prot. n. MDGMILIII75/0167185 del 2-4-2012, conosciuta dalle interessate solo per presa visione) alle istanze di autorizzazione presentate in data

12 marzo 2012; infine, con ricorso RG 4716/2013 il dott. Lucio Aucello e il Consiglio dell'Ordine impugnavano l'atto di diniego del 6 dicembre 2012 con cui venivano respinte le istanze presentate dal ricorrente in data 11 aprile 2012 e 23 maggio 2012.

3. Il TAR, previa riunione, dichiarava inammissibile il primo ricorso (RG.10557/2008), sulla scorta della natura meramente ricognitiva della circolare impugnata, e respingeva gli altri, con compensazione delle spese.

3.1 Rilevava, in particolare, il giudice di primo grado che:

-l'art 894 d. lgs 66/2010 sancisce un regime di assoluta incompatibilità tra la professione militare e l'esercizio di qualsiasi altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, conformemente a quanto previsto, in via generale, per il pubblico impiego dall'art. 53 del d.lgs 165/2001;

-nel quadro normativo così delineato, non è rinvenibile alcuna disposizione speciale che consenta, in deroga all'art.53 e all'art.894 citati, l'esercizio non occasionale della libera professione dello psicologo da parte del personale militare, potendo essere autorizzate solo singole prestazioni, saltuarie e ben individuate;

- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 210 d.lgs 66/2010 che consente ai soli ufficiali medici, e non agli ufficiali psicologi, l'esercizio della libera professione non occasionale, attesa la non assimilabilità delle due figure, in quanto è stata ormai unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza una netta distinzione tra la posizione dei medici e quella degli psicologi che esclude ogni possibile loro equiparazione;

- la previsione, nell'ambito della circolare, dell'annotazione nell'Albo del divieto di esercizio della libera professione rappresenta una coerente applicazione della normativa vigente (art.8, commi 2 e 3, della legge n. 56 del 1989) che preclude agli ufficiali psicologi, i quali possono essere iscritti liberamente all'albo, l'esercizio della libera professione senza vincolo di occasionalità.

4. Con ricorso in appello notificato in data 18 aprile 2017 i ricorrenti chiedono la

riforma della sentenza di primo grado sulla scorta dei seguenti motivi:

1) *Erroneità in fatto e in diritto, contraddittorietà, difetto e/o insufficienza di motivazione della sentenza per omessa valutazione della genesi dell'art.210 del D.Lgs. n.66/2010 e per omessa valutazione della previgente prassi amministrativa che facoltizzava i Medici militari ad esercitare la libera professione esterna senza vincolo di occasionalità. Erroneità della sentenza per travisamento del motivo, dei ricorsi introduttivi, consistente nella violazione e falsa applicazione: - degli artt.60 e seguenti del D.P.R. 10-1-1957, n.3; - dell'art.53 del D.Lgs. 30-3-2001, n.165 - degli artt.1, 2, 3 e 8 della legge 18-2-1989, n.56 istitutiva dell'Ordine degli Psicologi; - dell'art.25 del R.D. 17-11-1932 e dei principi comunitari in materia di libera concorrenza. Il TAR ha trascurato di considerare che, al momento dell'instaurazione del primo giudizio, R.G. n.10557/2008, non esisteva una chiara norma di legge che consentisse espressamente ai medici la facoltà di svolgere attività libero professionali senza vincolo di occasionalità, in deroga all'art.894 d.lgs 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), tuttavia, si riteneva l'esercizio dell'attività professionale, libera o convenzionata, necessaria e opportuna, per non sottrarre la loro preziosa opera alle esigenze sanitarie civili e per assicurare un livello di pratica medica continuamente aggiornata. Le esigenze sopra indicate valgono anche per gli psicologi che svolgono una professione sanitaria, sono iscritti ad un Albo, hanno un Codice Deontologico e svolgono una preziosa opera rispetto alle esigenze della collettività.*

2) *Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene manifestamente infondato il profilo di illegittimità costituzionale degli art.209 e 210 del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. 15-3-2010, n.66 per contrasto con gli artt.2, 3, 4, 32, 35 e 41 della Costituzione. Il legislatore è incorso in una illegittimità incostituzionale che affligge sia il citato art.210 sulla deroga alle incompatibilità concessa ai soli medici, sia l'art.209 che a sua volta declina una serie di prerogative a tutela della professionalità riservate ai soli ufficiali medici.*

3) *Erroneità e contraddittorietà della motivazione nella valutazione dei precedenti*

giurisprudenziali. Il TAR ha erroneamente interpretato la prospettazione della difesa laddove ha affermato l'impossibilità di equiparazione tra personale medico e quello psicologo, in quanto i ricorrenti non hanno mai dedotto una generale equiparazione tra medici e psicologi sotto il profilo mansionistico, giuridico o economico, ma la possibilità di svolgere attività libero professionale senza vincolo di occasionalità.

4) *Erroneità della sentenza nella parte in cui avvalorava l'interpretazione di cui alla circolare ministeriale del 2008 e respinge i motivi dei ricorsi sulla violazione e falsa applicazione: - degli artt.1, 2, 3, 8 e 12 della legge 18-2-1989, n.56 istitutiva dell'Ordine degli Psicologi; - degli artt.60 e seguenti del D.P.R. 10-1-1957, n.3; - dell'art.53 del D.Lgs. 30-3-2001, n.165; nonché sull'eccesso di potere per sviamento, mancata valutazione di presupposti essenziali e contraddittorietà*. Erra il giudice di primo grado nel ritenere che la circolare ministeriale del 2008, nel prevedere l'annotazione del divieto di esercizio della libera professione, non rappresenti il frutto di un'interpretazione erronea della normativa vigente, ma piuttosto una sua coerente applicazione. Al momento dell'emanazione della circolare in questione, non era ancora entrato in vigore l'art.210 del d.lgs n.66/2010, sicché il Ministero forniva, in quella sede, la propria interpretazione della previgente disciplina che non recava una norma espressa in favore dei medici circa la facoltà di esercizio della libera professione senza vincolo di occasionalità.

5. In data 25 gennaio 2022 si è costituito in giudizio, con memoria di stile, il Ministero della Difesa.

6. La Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.

7. All'udienza del 1 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare: d'ora innanzi, C.O.M.) nella

parte in cui non contempla gli psicologi militari, accanto ai medici militari, tra gli ufficiali sanitari a cui è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale, in deroga all'art 894 comma 1 del medesimo codice, per contrasto con gli articoli 3 Cost. (principio di ragionevolezza), 32 Cost. (diritto alla salute), 4 Cost. (diritto al lavoro), 35 Cost. (diritto alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori), 97 Cost (principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione) e 98 Cost. (esclusività del pubblico impiego).

9. Sul piano della rilevanza della questione di costituzionalità, come precisato nella parte in fatto, nell'odierno giudizio si controverte della legittimità dei provvedimenti di diniego emessi dalla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa a fronte di altrettante istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale presentate da ufficiali psicologi nonché della legittimità della circolare del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare del 31 luglio 2008, avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità"* nella parte in cui prevede che allo psicologo militare l'iscrizione all'albo è *"consentita ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione"* (punto 7, lettera f, paragrafo 4).

9.1 Il giudice di primo grado ha respinto i ricorsi sul rilievo che nel quadro normativo vigente non è rinvenibile alcuna disposizione speciale che consenta, in deroga all'art.53 d.lgs 165/2001 e all'art.894 C.O.M., l'esercizio non occasionale della libera professione dello psicologo da parte del personale militare, rivolgendosi l'art 210 del codice ai soli medici militari.

9.2 Osserva il Collegio che l'art 210 C.O.M. è stato modificato ad opera del d. lgs 24/02/2012, n. 20 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246) e che i provvedimenti impugnati in primo

grado sono stati adottati, in parte, prima della sopraindicata modifica e, in parte, dopo.

9.3 La modifica introdotta nel 2012 ha ampliato, sul piano del diritto positivo, la platea dei soggetti, sempre appartenenti alla categoria degli ufficiali medici, a cui è consentita l'attività libero professionale.

La formulazione originaria dell'art. 210 C.O.M., infatti, non legittimava in via generalizzata i medici militari all'esercizio dell'attività libero professionale, consentendola solo per le specifiche finalità ivi indicate (ossia: *“per le finalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.174”*, inerenti alle esigenze della missione in atto in Albania). Siffatto limite è venuto meno solo con la modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. rr), d.lgs 24 febbraio 2012, n. 2 che, eliminando il riferimento alle *“finalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n.108”*, ha, conseguentemente, generalizzato la facoltà di esercizio della libera professione per i medici militari.

9.4 Il mutamento del quadro normativo è influente ai fini della rilevanza della questione di costituzionalità nel presente giudizio, in quanto una parte dei provvedimenti impugnati è stata adottata dopo l'entrata in vigore del nuovo art 210 C.O.M. che costituisce, conseguentemente, la disposizione alla stregua della quale valutare la fondatezza delle censure di legittimità dei suddetti provvedimenti dedotte con i ricorsi di primo grado e riproposte in grado di appello.

9.5 In particolare, se per il ricorso RG 3204/2012 le note di diniego dell'amministrazione (datate 7-2-2012, 27-2-2012 e 19-3-2012) sono state adottate prima dell'entrata in vigore (27 marzo 2012) della disposizione in esame, allorché nemmeno per i medici militari l'autorizzazione generalizzata all'esercizio dell'attività poggiava su solide basi di diritto positivo, ma era piuttosto il frutto di una prassi applicativa e di un'opzione interpretativa che andava oltre la lettera della legge (che limitava la deroga alle sole esigenze connesse alla missione in Albania),

diversa è la situazione per i ricorsi RG 5277/2012 e RG 4716/2013.

9.6 Nel primo caso (RG 5277/2012) il procedimento, pur iniziato sotto la vigenza della disciplina pregressa, si è concluso successivamente all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art 210 COM, a seguito della modifica introdotta dal già richiamato d.lgs 20/2012. A fronte di istanze presentate in data 12/03/2012, infatti, il provvedimento di diniego è stato adottato in data 2/04/2012, con conseguente rilevanza dello *ius superveniens*, conformemente ai principi espressi sul punto dall'univoca giurisprudenza amministrativa, secondo cui la normazione sopravvenuta nel corso del procedimento amministrativo prima che sia pervenuto alla fase decisoria è ad esso applicabile, per l'esigenza di ordine imperativo di rispettare la diversa valutazione degli interessi pubblici espressa dallo *ius superveniens* (cfr, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 16-04-2019, n. 2498; 10/04/2018, n. 2171; sez. IV, 13/12/2017, nn. 5885, 5886 e 5887).

9.7 Nel secondo caso (RG 4716/2013), il procedimento si è interamente sviluppato sotto la vigenza della nuova legge, atteso che l'istanza di autorizzazione è stata presentata per la prima volta dal ricorrente in data in data 11 aprile 2012 e il provvedimento di diniego è intervenuto in data 6 dicembre 2012.

9.8 In entrambi i casi, la permanenza nell'ordinamento o la lettura costituzionalmente orientata del dato normativo in sospetto ha un'evidente rilevanza nel giudizio pendente presso questo giudice remittente.

10. Premesso quanto sopra in punto di rilevanza della questione, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza, il Collegio ritiene necessario premettere una sintetica ricostruzione dell'evoluzione normativa che, da un lato, ha interessato il fondamento di diritto positivo dell'attività libero professionale dei medici militari e che, dall'altro lato, ha segnato la progressiva emersione della figura professionale di psicologo nel panorama delle professioni sanitarie.

11. Prima dell'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale dei medici militari veniva desunta, in via implicita, dal quadro normativo vigente, in considerazione

della particolare rilevanza degli interessi che l'attività in questione mirava a soddisfare, identificati nella necessità di non privare la collettività delle prestazioni professionali dei medici militari e nell'opportunità di conservare, nell'interesse dell'Amministrazione militare, un importante canale di formazione ed elevazione professionale.

11.1 Pur in assenza di una disposizione di legge espressamente derogatoria all'obbligo di esclusività del pubblico impiego sancito dall'art 98 Cost. -e ribadito dall'art 60 D.P.R. 10/01/1957 n. 3 e dal successivo art 53 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165- la facoltà per gli ufficiali medici di esercitare la libera professione veniva desunta dal R.D. 17/11/1932, n. 2544 (Regolamento sul servizio sanitario territoriale militare) che all'art 6 § 25 sanciva: *“È vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite non siano state ordinate od autorizzate dai superiori diretti (vedasi anche il n. 339 del regolamento di disciplina)”*.

11.2 Tale previsione, nel richiamare l'allora vigente regolamento di disciplina — para 339 — che prevedeva l'esplicito divieto dell'attività privata nei confronti degli iscritti di leva, in particolare per il rilascio di certificazioni in ordine ad imperfezioni/infermità causa di riforma, veniva intesa come volta a riconoscere implicitamente ai medici militari la possibilità di svolgere la loro professione privata nei confronti di destinatari diversi dagli iscritti di leva.

11.3 Nella medesima direzione assumeva rilievo il D.Lgs.C.P.S. 13/09/1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) che, all'art 10, sanciva: *“I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo. Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione”*.

11.4 Successivamente, la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario

nazionale, ha contemplato l'utilizzo anche ai fini civili delle strutture sanitarie militari, demandando alle regioni la possibilità di concordare con gli organi della sanità militare territoriale, l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritenessero necessari (art 11, comma 4, lett a l. 833/1978).

11.5 Nelle more della regolamentazione dei rapporti fra sanità civile e sanità militare, che, partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge n. 833/78, consentisse una effettiva integrazione fra i due sistemi, a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture sanitarie militari, il DPR 13/08/1981, n.700300 -che ha reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 l. 833/78- ha consentito ai medici militari di iscriversi, con uno specificato massimale, negli elenchi dei medici convenzionati con le UU.SS.LL. (norma transitoria n. 2, comma 2).

11.6 Pur in assenza di una deroga espressa all'obbligo di esclusività dell'impiego, l'interpretazione del quadro normativo esistente era univoca nel senso del riconoscimento dell'esercizio dell'attività professionale libera o convenzionata del medico militare, sia per motivi di ordine deontologico che imponevano di non sottrarre la preziosa opera del medico militare alle esigenze sanitarie civili e sia per ragioni di opportunità, anche nell'interesse della sanità militare, in quanto l'attività in campo civile era considerata uno strumento prezioso per assicurare un livello di pratica medica continuamente aggiornata. Sotto tale profilo, la stessa legge istitutiva del SSN (l. 833/1978), comprendendo le potenzialità sottese ad un utilizzo sinergico di strutture sanitarie civili e strutture sanitarie militari per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di cura, ha espressamente contemplato l'utilizzo della sanità militare a fini civili, confermando l'opportunità di aprire il personale militare alle esperienze in campo civile, anche attraverso l'attività libero professionale, poiché tale apertura soddisfaceva, al tempo stesso, l'interesse del professionista, quello dell'amministrazione militare e quello del SSN

(che poteva avvalersi di strutture sanitarie militari in cui operavano medici esperti anche in campo civile).

11.7 Il codice dell'ordinamento militare ha, da un lato, abrogato il regolamento 17/11/1932, n. 2544 (art. 2269, comma 1, n. 70 C.O.M.) e, dall'altro lato, ha inserito espressamente gli ufficiali psicologi, unitamente agli ufficiali medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti, tra il personale facente parte del servizio sanitario militare (art 208 C.O.M.), personale a cui si impongono gli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (art 211 C.O.M.).

11.8 Il codice ha, altresì, disciplinato autonomamente il profilo dell'esclusività dell'impiego militare, sancendo, all'art 894 comma 1, l'incompatibilità della professione di militare con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da legislazioni speciali. Tra le disposizioni speciali derogatorie si inserisce l'art 210 del medesimo codice che, al momento dell'entrata in vigore, autorizzava, in via generale, l'esercizio dell'attività libero professionale del medico militare.

11.9 L'articolo in questione, tuttavia, veniva modificato subito dopo la sua introduzione ad opera del Comunicato delle Forze Armate 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 20 nel senso che: "*...alla pagina 193, articolo 210, comma 1, dove è scritto: < < ...ai medici militari non sono applicabili...>> leggasi «...ai medici militari, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.174, non sono applicabili...».*"

11.10 Il testo dell'art.210, comma 1, in conseguenza della modifica sopra indicata, recava la seguente formulazione: "*In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.174, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità e al cumulo degli impieghi previste per il personale militare e per quello civile, nonché le limitazioni previste*

dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale".

11.11 L'art 6 bis d.l. 24-4-1997, n.108 (Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania) prevedeva che, al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applicasse l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n.740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) che escludeva per i medici operanti negli istituti di prevenzione e pena la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni prevista dai contratti e dalle convenzioni con il SSN.

11.12 Ne risulta che l'art. 210 C.O.M., nella sua originaria formulazione come corretta dal Comunicato F.A. di cui sopra, recava una deroga al regime delle incompatibilità limitata alle "*esigenze connesse alla missione in atto in Albania*", ossia solo per i medici militari impegnati nella suddetta missione

11.13 Tale limite finalistico-soggettivo è stato eliminato dall'art.1, comma 1, lett. rr) del d.lgs 24-2-2012, n.20 che ha sostituito l'art.210, comma 1 del codice con la versione tuttora vigente (cfr. più sopra, paragrafo 9).

11.14 Anche nell'attuale formulazione dell'art 210 C.O.M. la ragione della deroga all'obbligo di esclusività dell'impiego prevista a favore dei medici militari si identifica, come nel quadro normativo previgente, in esigenze di interesse generale, sia della collettività civile che dell'amministrazione militare, esigenze che il medico militare è in grado di soddisfare per la peculiarità della sua figura, la quale deve assommare alle doti professionali tutte le più spiccate virtù militari (art 209 C.O.M.). Questa duplice dimensione (medica e militare) ha sempre rappresentato e continua a rappresentare, quindi, l'essenza e il fondamento della deroga alla regola dell'incompatibilità a favore degli ufficiali medici al fine di consentire l'osmosi tra esperienza nel contesto civile e professionalità nel settore militare.

12. A differenza della disciplina previgente, tuttavia, l'art. 210 C.O.M. si inserisce in un quadro normativo (e sociale) in parte mutato e segnato dall'emergere, tra le

professioni sanitarie, della professione dello psicologo, il cui esercizio, subordinato all'iscrizione in un apposito albo e allo svolgimento di uno specifico percorso formativo, è inibito anche ai laureati in medicina (ad eccezione dell'attività di psicoterapia: cfr. Consiglio di Stato sez. VI - 25/09/2007, n. 4940 in ordine all'impossibilità, per i professionisti medici, di esercitare la psicologia clinica, in quanto riservata agli psicologi).

12.1 Con la legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) è stata, quindi, introdotta la figura dello specialista psicologo che esercita, al pari del medico, un'attività professionale a legittimazione riservata e volta alla cura della salute e del benessere della persona.

12.2 Come precisato dalla Corte costituzionale, *“Disciplinando per la prima volta l'ordinamento della professione di psicologo, il legislatore ha ritenuto di riservare l'esercizio di tale professione - caratterizzata dall'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi e le attività di abilitazione - riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico ai laureati in questa disciplina i quali, dopo un tirocinio pratico, abbiano superato l'esame di Stato e siano iscritti all'apposito albo professionale”* (Corte cost., 27-07-1995, n. 412).

12.3 Nel caso dell'attività psicoterapeutica, inoltre, le due figure professionali di medico e di psicologo sono chiamate ad erogare prestazioni non meramente complementari in vista della tutela del medesimo bene salute, ma sostanzialmente identiche con conseguente obbligo di iscrizione nel medesimo albo (art 3 l. 56/1989).

12.4 Come il medico si identifica nel professionista, iscritto ad un apposito albo, a cui l'ordinamento riserva le prestazioni medico chirurgiche, la cui finalizzazione alla cura della salute-nella duplice dimensione di diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività- è alla base dell'alto valore assiologico riconosciuto dall'ordinamento giuridico e dal contesto sociale, così lo psicologo è il professionista, del pari iscritto a un apposito albo, a cui l'ordinamento riserva le

prestazioni di carattere psicologico e socio riabilitativo finalizzate alla cura della salute, con la prevenzione e l'eliminazione del disagio psichico e dei disturbi psicologici.

12.5 Si tratta di una figura professionale chiamata a dare risposta alle sempre più pressanti istanze di cura provenienti dal contesto sociale, contrassegnato dal costante e continuo incremento dei fenomeni di disagio (dai disturbi nei comportamenti alimentari, alla ludopatia, ai fenomeni di disagio giovanile, fino ai più recenti episodi di disagio, individuale, familiare e sociale, legati all'emergenza pandemica), istanze che hanno contribuito a mettere in risalto una nuova dimensione del diritto alla salute, quello della salute mentale, che non può essere declinata riduttivamente nel senso della mera assenza di patologia psichiatrica, ma che impone di considerare il sostrato immateriale dell'essere umano e la sua capacità di relazionarsi con i propri simili. Si tratta di aspetti dell'individuo che, per la loro delicatezza e complessità, non possono che essere affidati alle cure di una figura professionale specializzata a cui deve essere riconosciuto un valore assiologico non inferiore a quello del medico.

12.6 Proprio per approntare una risposta efficace, sul piano della cura e della prevenzione, ai fenomeni di disagio psichico e sociale, il legislatore ha, da un lato, inserito le prestazioni di assistenza psicologica tra i livelli essenziali di prestazioni di cui al DPCM del 12/01/2017 (sul punto, cfr. Corte cost. 27/07/2020, n. 166) e, dall'altro lato, ha espressamente annoverato la professione dello psicologo nell'ambito professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 (art. 9, comma 4, l. 11 gennaio 2018, n. 3 che ha introdotto l'art 01 nella l. 56/1989).

13. Ciò posto per quanto attiene ai contorni della figura professionale e alla natura delle prestazioni in rapporto a quelle del medico (anche sotto il profilo dei bisogni che le due categorie a confronto sono chiamate a soddisfare) e spostando l'attenzione sulla disciplina del rapporto di pubblico impiego con il SSN, si osserva

che medici e psicologi, entrambi inquadrati nel ruolo unico della dirigenza sanitaria, sono accomunati dall'identica possibilità di svolgere attività libero professionale, sia intramoenia che extramoenia (artt. 15, 15 *quater*, 15 *quinquies*, 15 *sexies* d.lgs 502/1992; art 3 DPCM 27 marzo 2000 che precisa come le disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria si applicano, oltre al personale medico chirurgo, anche alle professionalità del ruolo sanitario, tra cui gli psicologi; Corte cost. n. 54 del 31/03/2015 che, occupandosi dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza del ruolo sanitario, ha precisato che si tratta di materia inerente alla "*tutela della salute*").

13.1 Nel settore particolarmente delicato delle tossicodipendenze, i due profili sono considerati equivalenti ai fini della direzione di una struttura, quale il SERT, basata sulla convergenza delle due diverse professionalità ai fini del pieno recupero delle persone tossicodipendenti (Corte Cost 25/11/2011, n. 321, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 30/04/2019 n. 2799 che ha dichiarato l'illegittimità di una selezione pubblica di direttore di struttura complessa per la tutela della salute mentale che riservava l'accesso ai soli medici).

13.2 Entrambi i profili professionali sono, inoltre, chiamati a fornire prestazioni complementari e integrate nell'ambito delle cure primarie mediante modelli organizzativi multiprofessionali (art. 8, comma 1, lettera b-*quinquies*, del d.lgs. n. 502 del 1992) o, più recentemente, anche monoprofessionali attraverso l'istituzione del servizio di psicologia di base presso le articolazioni territoriali del Servizio sanitario regionale (istituito con legge Regione Campania 3 agosto 2020, n. 35 sulla scia del potenziamento delle prestazioni psicologiche previsto dalla legislazione emergenziale ex art. 20 *bis* D.L. 28/10/2020, n. 137: cfr. Corte cost. 13/12/2021, n. 241).

14. L'evoluzione normativa sopra richiamata è univoca nel senso che, a partire dall'istituzione del relativo ordinamento professionale, lo psicologo ha condiviso con il medico la finalità di cura del cittadino, anche in settori particolarmente

delicati come quello delle tossicodipendenze; la presenza delle due categorie professionali ha consentito, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'emersione e la progressiva affermazione una dimensione multiprofessionale e integrata dell'offerta sanitaria, resa possibile dalla complementarietà delle prestazioni erogate nel soddisfare i bisogni della collettività. Entrambe le categorie, inoltre, sono autorizzate all'esercizio dell'attività libero professionale, con la possibilità di replicare anche sul libero mercato quella sinergia, già sperimentata nel SSN, in grado di elevare il livello qualitativo della prestazione resa dal singolo professionista.

15. Tornando allo specifico settore delle Forze Armate, si osserva in via preliminare che, in conformità con l'obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme quale vaglio preliminare indispensabile per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il Collegio ha esaminato la possibilità di ravvisare la ratio della disparità di trattamento nella diversità di ruoli (ruolo normale per i medici e ruolo speciale per gli psicologi) e di progressione di carriera delle due categorie al fine di ritenere la non assimilabilità delle situazioni.

15.1 La sopra indicata diversità è stata ritenuta dal giudice di primo grado idonea a giustificare la disparità di disciplina in tema di attività libero professionale, in quanto, rileva la sentenza impugnata, è *“ormai unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza una netta distinzione tra la posizione dei medici e quella degli psicologi che esclude ogni possibile loro equiparazione”*.

15.2 Il Collegio ritiene, tuttavia, che la diversità di ruoli e di carriera non consenta di superare il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione.

La diversità rilevata, infatti, afferisce al rapporto di lavoro con l'amministrazione militare e si fonda sul differente profilo professionale (medico, da un lato, e psicologo, dall'altro), ma rimane estranea al tema dell'attività libero professionale, così come, nell'ambito del SSN, il diverso profilo professionale non osta alla previsione dello svolgimento dell'attività libero professionale, anche extramoenia, per entrambe le categorie.

15.3. Nemmeno appare dirimente, in punto di esclusione della dedotta disparità di trattamento, l'univoco orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dal giudice di primo grado, che ha escluso l'assimilabilità, nell'ambito del pubblico impiego, delle due posizioni di medico e psicologo sul piano del trattamento giuridico ed economico. Tale orientamento si è formato in relazione all'impossibilità di estendere oltre i casi normativamente previsti l'equiparazione del trattamento giuridico-normativo tra psicologi e psichiatri prevista dall'art. 14, co. 3, della legge n. 207 del 1985 con riferimento agli psicologi operanti, al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), negli ospedali psichiatrici e nei centri o servizi psichiatrici "istituiti dalle province", i quali avevano già conseguito l'equiparazione retributiva agli psichiatri. Il carattere derogatorio e transitorio della disciplina ha escluso ogni possibilità di equiparazione giuridica ed economica tra le due categorie, al di fuori delle specifiche fattispecie ivi contemplate (cfr. Consiglio di Stato sez. III 19/05/2015, n. 2536; sez. V 19/07/2005, n. 3820; id. 23/11/1996, n. 1411; id. 14/07/1995, n. 1075; sez IV 27/10/2003 n. 6663).

15.4 La non equiparabilità giuridico-economica delle due categorie è estranea al perimetro del dubbio di costituzionalità tracciato nella presente ordinanza, poiché non si tratta di predicare la totale assimilazione sul piano giuridico ed economico, ma di stabilire se, alla luce della natura delle prestazioni erogate e delle esigenze che mirano a soddisfare, sia ragionevole e conforme a Costituzione il divieto di attività libero professionale agli psicologi nel regime di pubblico impiego militare. In altri termini, non si giustifica la mancata estensione della deroga, tanto più che, nel settore militare, la deroga è estesa all'intera categoria dei medici, ivi compresi i medici odontoiatri e i medici veterinari.

15.5 Per giustificare una siffatta differenziazione non è sufficiente richiamare la diversità di profili professionali tra medici e psicologi, in quanto anche lo psicologo dipendente dal SSN, pur appartenendo al ruolo unico della dirigenza sanitaria,

riveste un profilo professionale distinto da quello del dirigente medico, e, tuttavia, entrambi sono destinatari dell'identica disciplina in materia di attività libero professionale (art 15 e ss d.lgs 502/1992).

15.6 Quanto alla posizione dell'ufficiale psicologo rispetto a quella dell'ufficiale medico, reputa il Collegio che, fermo restando le diversità di ruoli e di carriera nell'ordinamento militare, sul piano dell'attività libero professionale entrambe le categorie siano in grado di offrire un prezioso contributo, arricchito dall'esperienza maturata nel settore, alla tutela della salute degli appartenenti alla comunità civile, elevando, al contempo, la propria professionalità con l'esperienza maturata nel contesto sociale, nell'interesse della stessa Forza Armata.

15.7 In definitiva, è dall'angolo visuale delle prestazioni erogabili dalle due categorie di professionisti- in quanto volte alla tutela del medesimo bene salute e sul presupposto della pari dignità costituzionale della salute mentale rispetto a quella fisica- che emerge la possibile irragionevolezza della scelta legislativa, non rinvenendosi alcuna ragione del trattamento differenziale in specifiche esigenze di Forza Armata, la quale, al contrario, trarrebbe vantaggio dall'esperienza maturata nel servizio reso alla comunità sociale, disponendo di personale specializzato, dotato di notevole duttilità di impiego e in grado di intervenire efficacemente nei più vari scenari di crisi, dalle pubbliche calamità alle operazioni militari internazionali, a favore della popolazione civile, oltre che del personale militare.

16. Premesso quanto sopra in punto di impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme (in merito all'irrelevanza, ai fini dell'ammissibilità, della possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, cfr. Corte cost. n. 42 del 24/02/2017), la previsione per i soli medici militari della possibilità di svolgere attività libero professionale non occasionale appare distonica rispetto alla linea evolutiva legislativa e giurisprudenziale sopra tracciata e crea un'ingiustificata frattura tra la sanità civile e la sanità militare, ove la riserva dell'attività libero professionale a un'unica categoria di professionisti determina un'asimmetria nella formazione e nel bagaglio di esperienza di medici e psicologi che rende difficile

attuare la medesima sinergia sperimentata nel pubblico impiego.

16.1 Sul piano della ragionevolezza della scelta legislativa, il quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato induce a ritenere che le ragioni tradizionalmente alla base della deroga prevista per i medici possano oggi essere predicate anche per gli psicologi (peraltro, la ratio consistente nell'influenza positiva che dalla pratica libero professionale può derivare all'attività di pubblico impiego è stata ritenuta dalla Corte anche per categorie professionali diverse da quelle sanitarie: Corte cost 23/12/1986, n. 284 per gli insegnanti iscritti all'albo dei geometri).

16.2 Come già chiarito, l'attività libero professionale del medico militare è stata da sempre consentita in quanto soddisfa una pluralità di interessi: quello del professionista che può affiancare (nei limiti e alle condizioni normativamente definite) l'attività libero professionale a quella del pubblico impiego, arricchendo il proprio bagaglio di esperienza, quello della comunità civile che può avvalersi della specifica professionalità sviluppata nel settore delle Forze Armate, quello dell'amministrazione di appartenenza che può giovare di personale di variegata esperienza, quello dell'ordinamento in generale, in vista dell'attuazione di modelli integrati di assistenza tra strutture sanitarie civili e strutture militari (art 11 l. 833/1978).

16.3 Se l'attitudine a soddisfare siffatti interessi discende, come sopra osservato, dalla peculiarità della figura del medico militare che assomma alle caratteristiche proprie del militare quelle del professionista, non può negarsi che identiche caratteristiche connotano anche la figura dello psicologo militare: anche nell'ufficiale psicologo la qualità di militare si assomma a quella di professionista che eroga una prestazione specializzata per la cura della salute.

16.4 Per tali ragioni, la mancata previsione della possibilità per lo psicologo militare di svolgere attività libero professionale non occasionale non appare sorretta da una giustificazione razionale: la ragione del divieto non si rinviene né negli interessi da sempre sottesi all'attività libero professionale dei medici militari perché

anche l'attività libero professionale degli psicologi militari è idonea a soddisfare i medesimi interessi (sia della comunità civile che dell'amministrazione di appartenenza) né nella diversità tipologica tra la prestazione medico chirurgica e quella di psicologia clinica, in quanto siffatta differenza non è ostativa alla libera attività extramoenia nell'ambito del SSN, né nella specificità della figura dello psicologo militare che, oltre che professionista sanitario, è un appartenente alle Forze Armate, perché tale aspetto accomuna la categoria a quella dei medici militari a cui l'attività è consentita dall'art 210 C.O.M.

16.5 Peraltro, nel settore dell'attività psicoterapeutica, il cui esercizio è consentito sia ai medici sia agli psicologi in possesso della necessaria formazione professionale e previa iscrizione nell'apposito albo (art 3 l. 56/1989), il medico militare psicoterapeuta è autorizzato, ex art 210 COM, a svolgere l'attività libero professionale non occasionale, mentre la medesima attività è preclusa al collega psicologo militare fornito della stessa specializzazione.

Da quanto sopra osservato discende il dubbio di legittimità costituzionale con riferimento all'art 3 Cost.

16.6 La mancata previsione degli psicologi militari, accanto ai medici militari, nell'ambito della deroga prevista dall'art 210 è suscettibile di recare un pregiudizio alla medesima amministrazione militare in quanto finisce per creare due categorie professionali che, pur essendo chiamate ad operare in chiave sinergica a tutela della salute, sono separate da profondo divario di esperienza professionale, essendo quella degli psicologi limitata al solo mondo militare, a differenza di quella dei colleghi medici che si estende anche alla comunità civile. Tale asimmetria preclude, nello specifico settore del servizio sanitario militare, quell'integrazione efficiente tra le prestazioni che, nel contesto civile, eleva il livello qualitativo della risposta alle istanze di tutela della salute e contraddice quella polifunzionalità delle strutture sanitarie militari, voluta dal legislatore del 1978 (art 11 l. 833/1978 sopra richiamata) al fine di consentirne l'utilizzo anche per le esigenze della comunità civile. Ne discende la sospetta incostituzionalità della disposizione con riferimento

agli artt. 97 e 98 Cost.

16.7 D'altra parte, l'omessa previsione sottrae al cittadino una specifica categoria di prestazioni sanitarie, le quali, essendo fornite da un professionista dotato di un *quid pluris* di esperienza maturato nel settore militare, possono costituire la risposta più efficace e adeguata a particolari istanze di cura.

Per tale ragione, la disposizione determina, ad avviso del Collegio, una lesione del diritto alla salute, nella duplice declinazione di diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività sancita dall'art. 32 Cost.

16.8 L'omissione in questione è suscettibile di tradursi, altresì, in una lesione del diritto al lavoro e all'elevazione e alla formazione professionale, in quanto priva gli psicologi, oltre che di occasioni lavorative in grado di contribuire al progresso tecnico scientifico della comunità, di un importante strumento di aggiornamento professionale, rappresentato dall'esperienza nel settore civile (che, arricchendo il patrimonio culturale del professionista con l'esperienza concreta, rende la sua preparazione aderente al continuo divenire della realtà: così Corte cost 23/112/1986 n. 284) senza che sia contemplata, come per i medici militari (art 209 COM), alcuna ulteriore specifica modalità di aggiornamento e approfondimento scientifico (fatto salvo il generico rinvio, per tutto il personale sanitario, agli obblighi di formazione continua contenuto nell'art 211 COM).

Ne consegue il dubbio di costituzionalità anche con riferimento ai parametri di cui agli artt. 4 e 35 Cost.

17. In ultimo, si segnala che, al dichiarato fine di eliminare la discriminazione esistente tra medici e psicologi militari, per garantire il mantenimento delle competenze cliniche e professionali del personale psicologo, attraverso la visita di pazienti non appartenenti alla popolazione militare e il pieno rispetto del diritto del cittadino alla salute attraverso la libera scelta del professionista a cui rivolgersi, è stata presentata la proposta di legge n.1426 (Atto Camera) del 7-12-2018, Assegnata alle commissioni riunite 4° (Difesa) e 12° (Affari sociali) in sede

referente il 18-4-2019, intitolata *“Modifiche all’articolo 210 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attività libero professionale dei medici e degli psicologi militari”*.

17.1 La proposta, da un lato, esplicita alcune delle ragioni, illustrate nella presente ordinanza, suscettibili di condurre all’estensione anche agli psicologi militari della deroga al regime di incompatibilità sancito dall’art 894 C.O.M. e, dall’altro lato, conferma l’impossibilità di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’attuale previsione dell’art 210 COM, la cui natura di derogatoria non consente alcuna estensione in via analogica.

18. In conclusione, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 210, comma 1, C.O.M. nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, per sospetta violazione degli articoli 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della Costituzione.

19. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell’art 23 l. 11/03/1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, secondo le modalità indicate in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

-dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 210, comma 1, D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità

inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale per sospetta violazione degli articoli 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della Costituzione, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione;

-dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

-sospende il giudizio in corso;

-dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Italo Volpe, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Carmelina Adesso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carmelina Adesso

IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO